



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 aprile 2015

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) TIM CUP

##### Gare del 7-8 aprile 2015 - Semifinali ritorno

Fiorentina-Juventus 0-3

Napoli-Lazio 0-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 aprile 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 85

#### 1) TIM CUP

##### Gare del 7-8 aprile 2015 - Semifinali ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) SOCIETA'

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina e Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

201/549



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **FIorentINA** per avere un esiguo gruppo di suoi sostenitori (circa una cinquantina, collocati nel settore dello stadio denominato "Curva Fiesole"), al 34° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo, intonato un coro, scarsamente percepito in altri settori dello stadio, insultante la memoria di un defunto calciatore bianco-nero ed ingiurioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, n. 1, lettere a) e b) CGS. , per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser sul volto dell'Arbitro e di calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**MORATA MARTIN Alvaro Borja** (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALBIOL TORTAJADA Raul** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

**FERNANDEZ Matias Ariel** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

**MARCHISIO Claudio** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

##### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)**

**CHIELLINI Giorgio** (Juventus): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**DE GUZMAN Jonathan** (Napoli)  
**DOS SANTOS Mauricio** (Lazio)  
**PAROLO Marco** (Lazio)  
**RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier** (Fiorentina)  
**STURARO Stefano** (Juventus)  
**VIDAL PARDO Arturo Erasmo** (Juventus)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**BERISHA Etrit** (Lazio)

**c) DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2015

**DE LAURENTIIS Aurelio** (Napoli): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito reiteratamente espressioni blasfeme; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 APRILE 2015

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*